



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO III – RISCHIO SISMICO E VULCANICO

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2010 n. 3907 (Attuazione dell'art. 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77:

**CRITERI DI DEFINIZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO SISMICO COMUNALE**

Nella riunione del 20 gennaio 2011 e in diverse richieste pervenute via e-mail, alcune regioni ed enti locali hanno chiesto di avere a disposizione gli indici di rischio comunali da poter utilizzare come ausilio alla definizione delle priorità.

E' stato quindi prodotto, per ciascuna Regione, un file contenente i valori dell'indice di rischio comunale di seguito meglio descritto.

L'indice di rischio comunale è costituito dalla media dei due indici di rischio previsti nell'allegato 2 all'ordinanza 3907/2010:

- 1) L'indice non pesato, dato dal rapporto fra le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi, e le perdite totali dei comuni della Regione, ovviamente calcolate per i soli comuni con  $ag > 0,125g$ . Questo indice rappresenta il rischio per la società;
- 2) L'indice pesato, dato dal rapporto fra le perdite suddette e la popolazione del comune (sempre con  $ag > 0,125g$ ): questo indice rende conto del rischio individuale ed è normalizzato al valore massimo relativo ai Comuni della Regione.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che l'indice di rischio di cui sopra è riferito al patrimonio abitativo (censimento ISTAT 2001) ed alla popolazione, non alle specifiche opere pubbliche, il cui livello di rischio si intende reso dall'esito della verifica del livello di adeguatezza sismica effettuato ai sensi dell'OPCM 3274/2003.

Si chiarisce, inoltre, che l'indice utilizzato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per la ripartizione delle risorse fra le Regioni è stato, rispetto a quello fornito con il file allegato, rinormalizzato in modo che la somma degli indici regionali per tutto il territorio nazionale risulti pari all'unità.

Roma li 22/02/2011